

# Il “presidio antiriciclaggio” negli intermediari finanziari ex art. 106

di [Roberto Bramato](#), Operation Manager presso Milliora Finanzia Spa

Testo pubblicato con licenza <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/it>; versione online su <http://www.compliancenet.it/content/il-presidio-antiriciclaggio-negli-intermediari-finanziari-ex-art-106> e su <http://www.compliance-normativa.it/article/il-presidio-antiriciclaggio-negli-intermediari-finanziari-ex-art-106>, data di pubblicazione: **10 gennaio 2012**  
Articolo disponibile nelle versioni: [mobi](#), [epub](#), [pdf](#), [xhtml](#), [doc](#), [odt](#)

## Indice

<a href="#">PREMESSA.....</a>	<a href="#">1</a>
<a href="#">IL MODELLO ORGANIZZATIVO NEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX. ART. 106 ANTE D.LGS. 141/2010.....</a>	<a href="#">2</a>
<a href="#">IL NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO NEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX.ART. 106.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">IL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA DEL 10 MARZO 2011.....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">IL CONTESTO NORMATIVO: DEFINIZIONI E FONTI .....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA DEL 10 MARZO 2011 ED IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">I DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA DEL 10 MARZO 2011.....</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">I REQUISITI RICHIESTI AI DESTINATARI DELLE DISPOSIZIONI.....</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">L’ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’INTERMEDIARIO.....</a>	<a href="#">8</a>
<a href="#">LA RETE DISTRIBUTIVA DELL’INTERMEDIARIO: PRESIDI.....</a>	<a href="#">10</a>
<a href="#">CONCLUSIONI .....</a>	<a href="#">10</a>
<a href="#">BIBLIOGRAFIA.....</a>	<a href="#">10</a>
<a href="#">CHI È ROBERTO BRAMATO?.....</a>	<a href="#">11</a>

## Premessa

La disciplina dei *soggetti operanti nel settore finanziario* negli ultimi anni è stata oggetto di diverse rivisitazioni, che hanno portato ad un marcato mutamento dello scenario prospettico di mercato: Holding, Intermediari Finanziari, Confidi, Agenti in attività Finanziaria, Mediatori Creditizi, sono tutti soggetti coinvolti a vario titolo in questo processo.

A partire dal D.Lgs. 11/2010 (in vigore dal 1 marzo 2010), di recepimento della Direttiva 2007/64/CE (c.d. PSD), la tipologia di intermediario finanziario<sup>1</sup> cui si farà riferimento nel prosieguo è stata ridisegnata.

L’art. 33 della Lg. 88/2009 (c.d. Legge Comunitaria 2008), ha dato delega al Governo di attuare di la Direttiva 2008/48/CE, in cui erano contenute una serie di modifiche aventi ad oggetto la

<sup>1</sup> La tipologia di intermediario finanziario su cui si proverà a focalizzare l’attenzione è quello ex Art. 106 TUB.

disciplina dei contratti di credito ai consumatori nonché modifiche ed integrazioni a quella relativa ai soggetti operanti, per l'appunto, nel settore finanziario.

È, dunque, con la successiva entrata in vigore del D.Lgs. 141/2010, così come modificato dai successivi interventi<sup>2</sup> legislativi, che la disciplina riguardante i soggetti operanti nel settore finanziario, contenuta all'interno del Titolo V<sup>3</sup> del Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385/1993) è stata profondamente modificata.

Il decreto in questione ha ridisegnato interamente i confini operativi e disciplinari degli intermediari finanziari<sup>4</sup> producendo il rilevante effetto di porre fine alla sussistente distinzione tra soggetti iscritti all'Elenco Generale (ex Art. 106) ed all'Elenco Speciale (ex Art. 107). Entrambi gli elenchi saranno sostituiti da un *Albo (unico) degli Intermediari Finanziari* che esercitano nei confronti del pubblico attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e la cui tenuta è affidata alla Banca d'Italia<sup>5</sup>.

Questa formulazione del Titolo V prevede, per la “nuova” tipologia di intermediario finanziario di cui all'Art. 106<sup>6</sup>, una tendenza all'assimilazione degli standard di organizzazione, gestione e controllo a quelli già previsti per i soggetti vigilati.

La Banca d'Italia emanerà “[...] disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. [...]”<sup>7</sup>.

Si procede, in estrema sintesi<sup>8</sup>, nel tentativo di tratteggiare le differenze tra il precedente modello organizzativo di intermediario finanziario iscritto all'Elenco Generale ed il nuovo modello da adottare alla luce delle nuove norme, per poi focalizzare una maggiore attenzione sul “presidio” antiriciclaggio che dovrà caratterizzare necessariamente gli intermediari finanziari.

Obiettivo di queste pagine è quello di rendere un'idea immediata di come lo scenario generale sia mutato, nonché di tratteggiare in maniera piuttosto semplicistica uno schema esemplificativo dell'organizzazione da adottare per rispondere agli obblighi antiriciclaggio.

## **Il modello organizzativo negli intermediari finanziari ex art. 106 ante D.Lgs. 141/2010**

Il comma primo dell'art. 106 TUB nella sua formulazione<sup>9</sup> ante D.Lgs. 141/2010, di fatto dava luogo ad una riserva di attività a favore dei soggetti iscritti nell'Elenco Generale consentendo “L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione

<sup>2</sup> D.Lgs. 218/2010

<sup>3</sup> “La lett. d) del comma 1 dell'art. 33 dispone una *rimodulazione* della disciplina di cui al titolo V ed all'art. 155 del Tub [...]” in M.Porzio, F.Belli, G.Losappio, M.Rispoli Farina, V.Santoro, *Testo Unico Bancario, Commentario, Addenda di aggiornamento ai d.lgs. 141/2010 e 218/2010*, Giuffrè Editore, Milano 2011.

<sup>4</sup> Alla nuova figura degli Istituti di Pagamento introdotta dal D.Lgs. 11/2010 si aggiunge quella delle società di Microcredito (Art. 111) introdotta dal D.Lgs. 141/2010. A queste due figure viene in tal maniera riconosciuta un'autonoma evidenza.

<sup>5</sup> Il precedente Elenco Generale era tenuto dal Ministro del Tesoro fino al 1999 e dall'UIC fino al 31/12/2007.

<sup>6</sup> Come modificato dal D.Lgs. 141/2010 e successive modifiche.

<sup>7</sup> Art. 108 c.1, TUB.

<sup>8</sup> Procedendo per tagli netti ed esulando dalla volontà di dettagliare le caratteristiche tecniche e strutturali del composito panorama individuato dalla categoria degli “intermediari operanti nel settore finanziario”, non essendo all'uopo dedicate queste pagine.

<sup>9</sup> Il D.Lgs. 385/93 ridisegna la disciplina dei cosiddetti intermediari finanziari residuali, di quegli intermediari cioè, la cui attività non era “regolamentata in senso stretto”, non essendoci in precedenza alcuna riserva di attività oltre quella individuabile nella “raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma e l'esercizio del credito” che si riservava alle Banche, introducendo una specifica riserva di attività per gli intermediari finanziari di cui all'Art. 106. Detta disciplina degli intermediari finanziari (Titolo V) affonda le proprie radici nella **legislazione antiriciclaggio, Lg. 197/1991**.

in cambi” e riservandolo, per l’appunto, “a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall’UIC”. Veniva poi dettata (art. 107) una disciplina speciale per intermediari che con riferimento “all’attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio” erano tenuti ad iscriversi ad un apposito elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia<sup>10</sup>.

L’esercizio dell’attività per gli intermediari ex Art. 106, essendoci una disciplina speciale per i soli soggetti iscritti all’elenco di cui all’Art. 107, poteva essere svolto avendo riguardo delle disposizioni di Banca d’Italia in materia di organizzazione e obblighi, nonché delle normative disciplinanti gli ambiti di cui sotto.

Il modello strutturale adottato, dunque, dagli Intermediari ex art. 106 si fonda sull’adozione di strutture decisamente “semplici” nella loro complessità organizzativa, in genere composte da un numero ridotto di risorse cui affidare i diversi compiti operativo - gestionali.

L’adeguatezza dell’organizzazione interna è improntata al rispetto di importanti, ma ridotti, obblighi che si possono riassumere essere rispondenti ai seguenti “pilastri normativi”:

- Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari;
- Privacy;
- Antiusura;
- Antiriciclaggio.

A quanto sopra si aggiungano gli obblighi comunicativi nei confronti dell’Agenzia delle Entrate in relazione alla comunicazione dei rapporti continuativi nonché quelli nei confronti della GDF (e della stessa Agenzia delle Entrate) in relazione alle indagini finanziarie.

L’organizzazione interna ed i presidi di controllo dei rischi associati all’operatività, risultano relativamente semplici e focalizzano l’attenzione sul corretto svolgimento delle prassi operativo - gestionali in risposta alle regole dettate dalle norme di cui sopra.

Le procedure adottate risultano piuttosto snelle e fondano la propria ragion d’essere su una mappatura minimale dei flussi che coinvolgono le diverse aree produttive.

Le dimensioni, nella maggior parte dei casi, sono contenute e nei mezzi patrimoniali che nei mezzi finanziari.

L’individuazione delle diverse aree funzionali non è sempre definita in maniera specifica con la puntuale identificazione di una particolare figura professionale, mentre medio risulta essere il grado di specializzazione delle risorse umane impiegate.

I “modelli” di trasmissione delle informazioni sono, anch’essi, spesso ridotti ed in molti casi limitati ad un flusso di comunicazione che si realizza attraverso e-mail.

Il sistema dei controlli interni risulta, pur nella sua semplicità, essere periodico e routinario e si pone quale obiettivo quello di verificare essenzialmente che l’Area Commerciale (nelle sue diverse forme e con le sue diverse emanazioni) rispetti le norme in materia di adeguata verifica della clientela, corretta informativa precontrattuale da fornire al cliente, acquisizione dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali e che segua la prassi in tema di acquisizione delle informazioni e della documentazione necessaria all’Area Crediti.

Soggette a processo di esternalizzazione sono solitamente le funzioni contabili, legali, di verifica e monitoraggio del credito (quest’ultima strettamente connessa alla determinazione del rating dei

---

<sup>10</sup>Ai sensi del comma primo dell’Art. 107 TUB “Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all’attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia”.

clienti nella fase di istruttoria creditizia ed entrambe demandate in gran parte a società specializzate) ed in ultimo di eventuale recupero del credito.

Nel nuovo modello delineato dal D.Lgs 141/2010, particolare importanza viene attribuita, invece, ad alcune aree funzionali specifiche, come l'Area Crediti, ed a taluni presidi di controllo, tra cui quello relativo alla valutazione e gestione dei rischi di riciclaggio<sup>11</sup>.

## **Il nuovo modello organizzativo negli intermediari finanziari ex.art. 106**

La nuova formulazione dell'art. 106 del TUB al primo comma prevede che "L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia"<sup>12</sup>.

L'attuale riserva di attività viene ridefinita nei suoi confini che risultano essere segnati dalla "concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma", nonché dalle attività individuate nel successivo secondo comma<sup>13</sup>: servizi di pagamento, servizi di investimento, altre attività consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali.

La determinazione del contenuto dell'attività individuata dal primo comma dell'art. 106 è affidata al MEF sentita la Banca d'Italia.

Viene meno, nella nuova formulazione, il precedente doppio regime definito dal (vecchio) dettato combinato degli articoli 106 e 107: scompaiono i riferimenti "all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio" quali elementi fondanti dell'uno o dell'altro regime.

Le condizioni per l'autorizzazione, di carattere organizzativo e strutturale, sono ora contenute nel nuovo disposto dell'art. 107.

Alla Banca d'Italia sono demandate le disposizioni attuative riguardanti particolari requisiti (es. requisiti minimi di capitale). Unici riferimenti che pare tendano a rendere in qualche maniera "elastica" la nuova disciplina sono appunto, il rimando del primo comma (art. 107) lettera c), relativo al succitato requisito di capitale *versato*, per cui lo stesso "sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia anche in relazione al tipo di operatività"<sup>14</sup> nonché il contenuto dell'ultimo comma dell'art. 108 (Vigilanza), per cui "Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Banca d'Italia osserva criteri di proporzionalità, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta".

L'effetto combinato della rimodulazione che ha interessato il Titolo V, non è per nulla puramente "cosmetico". Infatti, elimina dal mercato i soggetti che operavano nella forma di intermediari finanziari ex art. 106, ma non limitandosi a farli rientrare nello schema regolamentare del previgente Elenco Speciale, bensì sottoponendoli unitamente a questi ultimi ad una disciplina che oltre a risultare piuttosto innovativa ha senza dubbio la propria matrice ispiratrice in quella di tipo bancario.

Ne consegue che la struttura organizzativa non avrà più la semplicità che ha caratterizzato il precedente intermediario finanziario ex art. 106 dovendo la stessa essere riarticolata attorno a

---

<sup>11</sup> L'Art. 27 di detto decreto legislativo, introduce delle modifiche alla disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs 231/2007.

<sup>12</sup> Vengono meno, tra le attività riservate nella precedente formulazione, l'assunzione di partecipazioni e l'intermediazione in cambi, quest'ultima oggetto di una nuova regolamentazione nel TUF.

<sup>13</sup> Art. 106 comma 2: "Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono prestare servizi di pagamento, a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114–*novies*, comma 4, e iscritti nel relativo albo nonché prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli intermediari finanziari possono altresì esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia".

<sup>14</sup> Si attende che la Banca d'Italia completi il processo normativo attraverso l'emanazione delle disposizioni attuative.

previsioni di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio, organizzazione amministrativo-contabile, sistema dei controlli interni.

Imprescindibili, risultano dunque, ai fini dell'adeguatezza organizzativa:

- Efficiente ed efficace sistema di controlli interni<sup>15</sup>;
- Sistema informativo adeguato a supportare il management nell'assunzione delle decisioni;
- Individuazione specifica delle funzioni ed aree aziendali con specifico riferimento all'area crediti (Istruttoria, concessione, monitoraggio);
- Mappatura esatta dei flussi interaziendali e regolamentazione delle procedure sottostanti;
- Formazione specifica a supporto dei nuovi obblighi amministrativi, con particolare riferimento alla gestione dei flussi informativi verso la Centrale Rischi;
- Obbligo di redazione del bilancio secondo i principi contabili IAS;
- Sistema informatico adeguato all'attività di erogazione ed al conseguente adempimento degli obblighi di segnalazione.
- Presenza di figure professionali specifiche ed adeguatamente individuate in talune funzioni aziendali con specifico riferimento alla normativa antiriciclaggio.

Si capisce bene, come il modello tracciato sia assolutamente evolutivo rispetto ai precedenti caratterizzanti il doppio regime e come di imprescindibile importanza ai fini di una corretta gestione interna sia la presenza (in qualsiasi forma) di una funzione (o alternativamente di una figura) di *Risk Management*.

## **Il provvedimento della Banca d'Italia del 10 Marzo 2011**

### ***Il contesto normativo: definizioni e fonti***

L'art. 1 comma 2 della Direttiva 2005/60/CE<sup>16</sup> individua le azioni che "se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio". Il D.Lgs 231/2007 riprende detta formulazione ed all'art. 2 comma 1, lettere a) – d), nella definizione delle azioni che configurano "riciclaggio", non modellandosi in pieno sul dettato degli artt. 648 bis<sup>17</sup> e 648 ter<sup>18</sup> del codice penale realizza un duplice obiettivo:

1. amplia la fattispecie prevista dal codice penale, presupponendone l'allargamento all'autoriciclaggio<sup>19</sup>;
2. individua un elenco puntuale di condotte che configurano riciclaggio.

Il comma quarto del medesimo articolo recita, invece, quanto segue: "Ai fini del presente decreto per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del

---

<sup>15</sup> Talune funzioni di controllo risultano delegabili a soggetti terzi attraverso apposito contratto e formalizzazione delle aree di intervento. È il caso delle funzioni di Compliance e Risk Management.

<sup>16</sup> Cosiddetta terza Direttiva, le cui misure di esecuzione si ritrovano nella Direttiva 2006/70/CE ed alcune modifiche della quale sono contenute nella successiva 2008/20/CE. Segue le direttive 91/308/CEE e 2001/97/CE.

<sup>17</sup> Introdotto dalla Lg. 191/1978, più volte modificato e oggetto nella sua prima formulazione di numerose critiche, non prevedeva la fattispecie dell'autoriciclaggio.

<sup>18</sup> Introdotto dalla Lg. 55/1990 al fine di contrastare il controllo criminale dell'economia reale.

<sup>19</sup> Individuazione di una fattispecie che resta ancorata solo ai fini del contenuto del D.Lgs. 231/2007.

decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.” Il quale, a propria volta, dispone che per “«finanziamento del terrorismo» si intende: «qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti»”.

### ***Il contenuto del provvedimento della Banca d’Italia del 10 Marzo 2011 ed il principio di proporzionalità***

Il provvedimento emanato il 10 Marzo 2011, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 7 comma 2 del D.Lgs 231/2007<sup>20</sup>, che ha quale obiettivo quello di prevenire l’utilizzo degli intermediari finanziari, e più in generale di tutti i soggetti che svolgono attività finanziaria, quale “veicolo” di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, contiene le disposizioni attuative in materia di:

- organizzazione;
- procedure;
- controlli interni;

e nel fine ultimo di garantire stabilità ed integrità al sistema bancario e finanziario sollecita l’introduzione di “presidi volti a garantire la piena conoscenza del cliente, la tracciabilità delle transazioni finanziarie e l’individuazione delle operazioni sospette”.

La normativa è incardinata su un sistema di obblighi che si sviluppa attorno a:

- adeguata verifica della clientela;
- registrazione, archiviazione e conservazione dei rapporti e delle operazioni;
- segnalazione delle operazioni sospette.

L’adeguata verifica della clientela si fonda sul cosiddetto “approccio basato sul rischio”, principio per il quale gli obblighi identificativi dei clienti risultano essere commisurati al rischio di riciclaggio a loro connesso. Il livello di rischio associato è desumibile dalla *natura* della controparte, dal *tipo* di richiesta, dall’*area geografica*.

In tal maniera, se da un lato si garantisce maggiore flessibilità nell’adozione dei presidi e delle procedure adibite all’assolvimento dell’obbligo posto, dall’altro si fa leva sulla responsabilizzazione dell’intermediario stesso che deve essere in grado di soddisfare adeguatamente l’obbligo imposto pur in una certa autonomia che gli viene riconosciuta.

L’obbligo di registrazione<sup>21</sup>, archiviazione e conservazione dei rapporti e delle operazioni, invece, sottende la finalità di consentire, in caso di attività di indagine dell’UIF o di altre autorità, la ricerca e l’utilizzo dei dati (correttamente tenuti dagli intermediari finanziari) in caso di indagini su riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

---

<sup>20</sup> “Nel rispetto delle finalità e nell’ambito dei poteri regolamentari previsti dai rispettivi ordinamenti di settore, le Autorità di vigilanza, d’intesa tra di loro, emanano disposizioni circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, l’organizzazione, la registrazione, le procedure e i controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria di cui all’articolo 11 e di quelli previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera a), a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Per i soggetti di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), contemporaneamente iscritti al registro dei revisori, tali disposizioni sono emanate dalla CONSOB. Per i soggetti di cui all’articolo 11, comma 2, lettera a), tali disposizioni sono emanate dalla Banca d’Italia.”

<sup>21</sup> Sono però esclusi, ancora una volta in virtù di un principio di flessibilità legato alla dimensione ed alla tipicità dell’operatività che caratterizza i destinatari delle disposizioni, dalla tenuta dell’AUI taluni soggetti come disposto dal “Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell’Archivio Unico Informatico”, adottato dalla Banca d’Italia il 31.12.2009.

In ultimo, ma rappresentando comunque il fulcro della legislazione antiriciclaggio, l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette assolve la funzione di attivare una serie di "processi ispettivi" a partire dal soggetto che prima di ogni altro si potrebbe presumere correttamente essere legato alla dimensione reale e contingente del tentativo di porre in essere operazioni di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo. I soggetti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio sono tenuti ad effettuare la segnalazione in presenza di "motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo<sup>22</sup>". Come accennato in precedenza, l'impianto normativo nel suo complesso e le disposizioni contenute in questo provvedimento non devono essere lette in chiave impositiva di adozione di presidi realizzati attraverso strutture necessariamente complesse o tendenzialmente più complesse di quelle eventualmente già adottate, bensì come necessità di perseguire adeguatamente il fine che si pongono, cioè quello di assicurare la presenza di opportuni controlli e procedure di contrasto al finanziamento del terrorismo ed ai tentativi di riciclaggio, in funzione di un *principio di proporzionalità*<sup>23</sup> coerente con la forma giuridica, le dimensioni, l'articolazione organizzativa, le caratteristiche e la complessità dell'attività svolta.

### ***I destinatari del Provvedimento della Banca d'Italia del 10 Marzo 2011***

Risultano essere destinatari delle disposizioni ivi contenute i soggetti seguenti:

a) banche; b) istituti di moneta elettronica; c) istituti di pagamento; d) società di intermediazione mobiliare (SIM); e) società di gestione del risparmio (SGR); f) società di investimento a capitale variabile (SICAV); g) succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero; h) intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del TUB; i) le società fiduciarie di cui all'art. 199 del TUF; j) Poste italiane S.p.A.; k) Cassa depositi e prestiti S.p.A l) agenti di cambio; m) soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB; n) mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies del TUB; o) agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128- quater, comma 2, del TUB e gli agenti indicati nell'articolo 128- quater, comma 7, del medesimo TUB.

### ***I requisiti richiesti ai destinatari delle disposizioni***

I soggetti destinatari delle disposizioni, pur in funzione del *principio di proporzionalità*, devono, ad ogni modo rispettare l'osservanza di alcuni requisiti minimali, individuabili come segue:

- funzione antiriciclaggio e relativo responsabile (è ammessa l'attribuzione della responsabilità ad un amministratore privo di deleghe operative);
- unità di revisione interna (i cui compiti possono alternativamente essere assegnati ad un amministratore privo di deleghe operative);
- responsabilità per la segnalazione delle operazioni sospette (o attribuzione di delega ad hoc al responsabile antiriciclaggio).

I soggetti interessati dalle disposizioni dettate da questo provvedimento, inoltre, sono tenuti a rispettare i requisiti di *indipendenza, autorevolezza e professionalità* nella individuazione ed attribuzione della responsabilità della funzione antiriciclaggio ad una risorsa, che risulti essere non coinvolta in compiti operativi e che pertanto può essere identificata con un amministratore privo di deleghe operative, nel caso in cui tale figura sia contemplata nella struttura societaria.

<sup>22</sup> Art. 41 comma 1, D.Lgs. 231/2007.

<sup>23</sup> Anche in virtù delle vigenti normative di settore che regolano gli assetti di governo, organizzazione e controllo per talune categorie di soggetti.

Il fine che le norme antiriciclaggio si propongono di raggiungere non può essere perseguito efficacemente dai diversi soggetti prescindendo da una *adeguata formazione e responsabilizzazione del personale dipendente e dei collaboratori esterni* che risulta essere, dunque, un altro obbligo fondante dell'intero impianto normativo. Il tutto è da collocarsi all'interno di un contesto organizzativo (come in parte sintetizzato nel precedente paragrafo "*Il nuovo modello organizzativo negli intermediari finanziari ex.art. 106*" per gli intermediari finanziari ex Art. 106) in cui ruoli, compiti, funzioni e responsabilità oltre ad essere correttamente e puntualmente individuati devono essere incardinati all'interno di procedure mappate, scritte, conosciute ai diversi livelli e rispondenti a necessari requisiti di funzionalità e coordinamento.

Il controllo del rischio di riciclaggio ed il relativo contenimento sono anche funzione di una determinata dotazione patrimoniale di cui il soggetto è tenuto a disporre: la vigilanza prudenziale sugli intermediari finanziari si lega a doppio filo con il sistema normativo antiriciclaggio.

### ***L'assetto organizzativo dell'intermediario***



L'intermediario sarà quindi tenuto ad organizzarsi strutturando al proprio interno un "presidio" antiriciclaggio volto a garantire che siano prevenuti e mitigati i rischi di essere coinvolti in tentativi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Sarà necessaria, in una prima fase, l'effettuazione di un'attenta attività di analisi del contesto all'interno del quale l'intermediario opera (area geografica, tipologia di operatività, dimensione) volta alla *predisposizione di regole*, alla *distribuzione di compiti e funzioni*, all'*attribuzione di ruoli e responsabilità*.

La seconda fase deve necessariamente vedere l'intermediario attivarsi nella *realizzazione di procedure* e nella contestuale *redazione di manualistica* in grado di rappresentare una bussola per tutti gli organi aziendali coinvolti a vario titolo nel processo produttivo nonché per quelle figure non direttamente coinvolte in attività operative ma destinate a funzioni di controllo, di modo che ogni fase del lavoro risulti essere correttamente individuata e conseguentemente eseguita.

La *predisposizione delle regole* e l'*individuazione delle procedure* risultano essere attività necessarie ad osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione, di archiviazione e conservazione dei rapporti e delle operazioni, di individuazione e segnalazione delle operazioni sospette. Le stesse non possono prescindere dal definire anche le modalità di

monitoraggio costante del rapporto intermediario-cliente al fine di acquisire in maniera continuativa le informazioni economico-finanziarie del cliente stesso.

L'istituzione della *funzione antiriciclaggio* si rende indispensabile al fine di dare vita a quel processo/presidio di controllo necessario alla verifica di conformità delle procedure aziendali alle norme medesime.

Tale processo/presidio si sostanzia anche nella predisposizione di una serie accurata di funzioni di controllo tali per cui risulti sempre garantito il rispetto, da parte del personale dipendente e dei collaboratori esterni, delle procedure interne adottate e di tutti gli obblighi normativi. Le previsioni normative al riguardo sottolineano come il personale dipendente ed i collaboratori esterni debbano essere adeguatamente formati ed addestrati *nel continuo ed in maniera sistematica* in materia di obblighi derivanti dalla disciplina e connessi adempimenti: programmi ed azione formativa devono essere oggetto di una relazione annuale redatta dalla funzione antiriciclaggio e sottoposta all'Organo con funzione di Gestione, con funzione di Supervisione Strategica e con funzione di Controllo.

La disciplina antiriciclaggio richiama i tre "organi"<sup>24</sup> di cui sopra, attribuendo a ciascuno di essi particolari compiti all'interno del sistema organizzativo complessivo ed attribuendogli specifica importanza.

In sintesi si cerca di mettere in risalto le interconnessioni tra gli organi societari cui sono attribuite le tre precedenti

L'*Organo con funzione di Supervisione Strategica*, individuato nel Cda:

- verifica la corretta allocazione di compiti e responsabilità;
- assicura che esista un corretto sistema di flussi informativi;
- assicura la riservatezza dei soggetti che operano le segnalazioni di operazione sospetta;
- esamina annualmente le relazioni del responsabile antiriciclaggio in materia di iniziative intraprese, disfunzioni accertate e programmi di formazione.

L'*Organo con funzione di Gestione* individuato nella figura dell'Ad o del Dg (qualora la figura sia contemplata nella struttura aziendale):

- realizza ed aggiorna le procedure interne;
- cura il sistema dei flussi informativi verso tutte le aree e gli organi aziendali;
- approva i programmi formativi;
- verifica l'attività svolta dai dipendenti.

L'*Organo con funzione di Controllo* individuato nel Collegio Sindacale:

- vigila sull'osservanza della normativa, sulla completezza dei controlli, sull'adeguatezza delle procedure;
- esprime parere sulla nomina del responsabile antiriciclaggio;
- esprime parere sulla relazione annuale del responsabile antiriciclaggio.

Sono attribuiti, invece, alla funzione di *Revisione Interna* compiti di verifica nel continuo del grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo aziendale in materia di antiriciclaggio. Alla *Revisione Interna* spetta il compito di farsi garante che il complesso sistema funzioni-procedure-controlli non solo sia conforme alle norme di riferimento ma sia anche perfettamente calzante rispetto al contesto operativo dell'intermediario finanziario ed ai prodotti finanziari dallo stesso offerti. In ultima istanza rappresenta l'organismo preposto alla verifica dell'effettivo grado di coinvolgimento di personale dipendente e collaboratori esterni nell'attuazione del cosiddetto obbligo di "collaborazione attiva".

Il sistema dei controlli si configura dunque in tre livelli:

- I livello: controlli di linea effettuati direttamente dal personale dipendente e/o dai collaboratori esterni;

---

<sup>24</sup> Impropriamente "organi" poiché la disciplina non individua veri e propri organi da istituire all'interno dell'intermediario, preferendo piuttosto attribuire a diversi organi aziendali, già presenti, diverse funzioni ritenute indispensabili per una corretta organizzazione aziendale.

- II livello: controlli effettuati dalla funzione antiriciclaggio;
- III livello: controlli effettuati dall'unità di revisione interna.

Il Provvedimento in questione, definisce poi, quale debba essere il rapporto tra *l'Organismo di Vigilanza* di cui al D.Lgs. 231/2001 e le disposizioni ivi contenute. Il D.Lgs. 231/2001 configura la responsabilità dell'impresa anche per gli illeciti amministrativi connessi al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo, all'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. A tale organismo spetta il compito di contribuire preventivamente alla definizione del modello organizzativo aziendale nonché quello di monitorare il rispetto delle procedure. Generalmente la scelta, a livello di sua composizione, ricade su una composizione mista (Revisione Interna + Professionista legale esterno).

### ***La rete distributiva dell'intermediario: presidi***

L'offerta fuori sede, tipica attività che caratterizza la distribuzione di prodotti finanziari per la maggior parte degli intermediari e che si esplicita attraverso reti composte da diverse figure professionali (agenti in attività finanziaria, promotori finanziari ed altre figure), determina la necessità di prevedere adeguate forme di prevenzione e controllo del rischio rispondenti a tale circostanza.

Spettano, pertanto, all'intermediario:

- richiamare le regole di condotta all'interno degli accordi stipulati con i soggetti facenti parte della propria rete esterna;
- fornire loro le procedure cui conformarsi nonché gli strumenti adatti;
- organizzare e somministrare piani di formazione continui e sistematici;
- monitorare la rete vendita e la trasmissione dei dati per la registrazione nel proprio Archivio Unico Informatico;
- compiere verifiche periodiche presso le sedi dei collaboratori esterni;
- supportare i collaboratori esterni in caso di adeguata verifica rafforzata.

## **Conclusioni**

Spetta alla Banca d'Italia il potere sanzionatorio attraverso l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai soggetti che non rispettino le norme in materia di organizzazione interna e sistema di controlli<sup>25</sup>.

## **Bibliografia**

1. Circolare Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche".
2. Lotta al riciclaggio del denaro sporco: una breve panoramica dell'evoluzione legislativa, Franco Belli – Francesco Mazzini, in Studi e Note di Economia 1/98, Rivista Quadrimestrale della Banca MPS.
3. M.Porzio, F.Belli, G.Losappio, M.Rispoli Farina, V.Santoro, *Testo Unico Bancario, Commentario, Addenda di aggiornamento ai d.lgs. 141/2010 e 218/2010*, Giuffrè Editore, Milano 2011.

<sup>25</sup> Ai sensi dell'Art. 56 del D.Lgs 231/2007.

## Chi è Roberto Bramato?

Roberto Bramato, laurea in Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari all'Università di Siena, Master in "Gestione del Risparmio" all'Università di Roma Tor Vergata, è Operation Manager presso Milliora Finanzia Spa, Società di Factoring e Intermediazione Finanziaria - iscritta all'Elenco Generale di cui all'Art. 106 TUB, dove svolge anche controlli di linea sulle procedure Antiriciclaggio, Trasparenza, Privacy.

### Contatti

- email: [rbramato@libero.it](mailto:rbramato@libero.it)
- LinkedIn: <http://www.linkedin.com/in/robertobramato>